SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 258**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 novembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1995.

Autorizzazione all'emissione integrativa, nel 1995, di francobolli celebrativi del 50° anniversario della fondazione dell'agenzia ANSA e di francobolli celebrativi dei primi Giochi mondiali militari . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 20 giugno 1995, n. 458.

Rettifica al regolamento recante norme per la trasposizione di una specifica tecnica in regola tecnica valida per l'omologazione in ambito nazionale delle apparecchiature dei terminali mobili d'utente del sistema radiomobile analogico pubblico di comunicazione operante nella banda dei 900 MHz, adottato con decreto ministeriale 5 gennaio 1995, n. 71 . . . . Pag. 4

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 27 ottobre 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli-Annia» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 5

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 10 ottobre 1995.

Annullamento del decreto ministeriale 18 gennaio 1991, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S. Giorgio e S. Filippo - Società cooperativa a r.l.», in Genova, e la nomina del commissario liquidatore . . Pag. 9

Ministero del tesoro

DECRETO 26 ottobre 1995.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di durata quinquennale, con godimento 1° novembre 1995, prima e seconda tranche . . . . Pag. 9

DECRETO 27 ottobre 1995.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a., in Roma . . . . Pag. 13

DECRETO 27 ottobre 1995.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Nuova Breda Fucine S.p.a., in Sesto San Giovanni. Pag. 14

DECRETO 27 ottobre 1995.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Alutekna S.p.a., in Porto Marghera . . . . . . Pag. 15

DECRETO 27 ottobre 1995.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Istituto ricerche Breda S.p.a., in Milano . . . Pag. 16

Ministero del bilancio
e della programmazione economica

DECRETO 14 settembre 1995.

Impegno, per l'esercizio 1995, della somma complessiva di L. 180.318.150.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano . . . . Pag. 17

DECRETO 14 settembre 1995.

Impegno, in conto residui 1994, della somma complessiva di L. 281.000.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario. Pag. 18

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale
per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 23 ottobre 1995.

Determinazione delle caratteristiche e delle modalità minime di funzionamento dei sistemi di riscontro e rettifica giornalieri dei contratti aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle azioni quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto, dalle obbligazioni, anche convertibili, quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto, dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa ed ivi negoziati, dai warrant quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto e dai diritti di opzione trattati in borsa o nel mercato ristretto stipulati dagli intermediari. (Deliberazione n. 9540) . . . . Pag. 19

Università dell'Aquila

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 19

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 27 ottobre 1995.

Proroga del termine di realizzazione delle iniziative finanziate nell'ambito del programma di promozione degli investimenti esteri in Italia. (Decreto ministeriale 16 marzo 1994, *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1994 e circolare 20 aprile 1994, *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994) . . . . . Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 23

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «DITANRIX pediatrico» (nuova autorizzazione) . . . . Pag. 24

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 24

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Santa Margherita di Belice» e proposta del relativo disciplinare di produzione. Pag. 27

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inteso ad apportare una modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» . . . . Pag. 29

Rinnovo dell'iscrizione nei registri nazionali di varietà di specie di piante orticole . . . . Pag. 29

Ferrovie dello Stato S.p.a.: Avviso agli obbligazionisti. Pag. 29

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 gennaio 1995, n. 71, concernente il «Regolamento per la trasposizione di una specifica tecnica in regola tecnica valida per l'omologazione in ambito nazionale delle apparecchiature dei terminali mobili d'utente del sistema radiomobile analogico pubblico di comunicazione operante nella banda dei 900 MHz». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 16 marzo 1995) . . . . Pag. 30

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università degli studi di Torino 12 giugno 1995 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1995).
Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 130

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1995.

Attribuzione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio ai farmaci preconfezionati prodotti industrialmente di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1993.

95A6349

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 131

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

CIRCOLARE 25 ottobre 1995, n. 128/95.

Azioni innovative regioni del Mezzogiorno. Programma operativo multiregionale 940028/I/1. Sottoprogramma azioni innovative. Quadro comunitario di sostegno obiettivo 1 1994/1999. Decisione Commissione n. C (94) 3492 del 16 dicembre 1994.

CIRCOLARE 25 ottobre 1995, n. 129/95.

Azioni innovative Centro Nord. Programma operativo multiregionale 940030/I/3. Quadro comunitario di sostegno obiettivo 3 1994/1999. Decisione Commissione n. C (94) 3496 del 15 dicembre 1994.

CIRCOLARE 25 ottobre 1995, n. 130/95.

Integrazioni e rettifiche alla circolare n. 98/95 concernente: «Natura dei costi ammissibili per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.».

CIRCOLARE 25 ottobre 1995, n. 131/95.

Riconversione/riqualificazione sottoprogramma operativo multiregionale. Docup obiettivo 4. Decisione Commissione n. C (94) 3152 del 2 dicembre 1994.

Da 95A6496 a 95A6499

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1995.

Autorizzazione all'emissione integrativa, nel 1995, di francobolli celebrativi del 50° anniversario della fondazione dell'agenzia ANSA e di francobolli celebrativi dei primi Giochi mondiali militari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995 con il quale è stata autorizzata l'emissione integrativa, nell'anno 1995, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Riconosciuta l'opportunità di integrare tale programma con altre emissioni di carte valori postali celebrative e commemorative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1° settembre 1995;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione, nell'anno 1995, delle seguenti carte valori postali:

francobolli celebrativi del 50° anniversario della fondazione dell'agenzia ANSA;

francobolli celebrativi dei primi Giochi mondiali militari.

Art. 2.

Con decreto del segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Provveditore generale dello Stato, verranno stabiliti i valori e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1995
Registro n. 6 Poste, foglio n. 106

95A6472

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 20 giugno 1995, n. 458.

Rettifica al regolamento recante norme per la trasposizione di una specifica tecnica in regola tecnica valida per l'omologazione in ambito nazionale delle apparecchiature dei terminali mobili d'utente del sistema radiomobile analogico pubblico di comunicazione operante nella banda dei 900 MHz, adottato con decreto ministeriale 5 gennaio 1995, n. 71.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto 5 gennaio 1995, n. 71, che ha disposto la trasposizione di una specifica tecnica in regola tecnica valida per l'omologazione in ambito nazionale delle apparecchiature dei terminali mobili d'utente del sistema radiomobile analogico pubblico di comunicazione operante nella banda dei 900 MHz, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1995;

Considerato che, per errore materiale, l'originale del provvedimento trasmesso all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia si presenta manchevole di una pagina;

Considerato che il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere favorevole nell'adunanza generale del 17 novembre 1994 sul testo integrale del provvedimento, comprensivo della pagina mancante nel testo originale;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. GM 88681/4267DL/CR del 13 maggio 1995);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto 5 gennaio 1995, n. 71, citato nelle premesse, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1995, nell'allegato 1, INTRODUZIONE, alla voce «vi. Manuali d'utente», dopo la lettera (a), sono aggiunte le seguenti disposizioni:

«Gli utenti sono avvisati che per un uso soddisfacente dell'apparato e per la sicurezza personale, si raccomanda che nessuna parte del corpo deve trovarsi ad una distanza inferiore a 20 cm dall'antenna durante il funzionamento dell'apparato.

(b) I manuali d'utente per tutte le classi di terminali mobili dovranno includere la seguente avvertenza:

E' consigliato agli utenti di spegnere l'apparato durante il rifornimento di carburante.

(c) I manuali d'utente per le stazioni portatili e trasportabili delle classi 2, 3 e 4 dovranno includere le seguenti avvertenze:

Spegnere il radiotelefono quando si è in aereo; l'uso in aereo può essere pericoloso per le operazioni di quest'ultimo, crea disturbi alla rete cellulare ed è illegale.

La mancata osservanza di questa disposizione può condurre alla sospensione o al rifiuto del servizio telefonico cellulare al contravventore o ad una azione legale, oppure ad entrambe le cose.

(d) I manuali d'utente di tutte le classi di terminali mobili devono includere la seguente avvertenza:

Questo apparato è omologato per la connessione alla Rete Cellulare del Sistema Radiomobile Analogico Pubblico di conversazione a 900 MHz.

(e) Qualora si preveda la connessione di qualunque classe di terminali mobili a sorgenti di alimentazione o carica batterie che usano tensioni superiori a 50 Vca eff. o 75 Vcc, il manuale d'utente dovrà specificare la sorgente (i) d'alimentazione e il (i) carica batterie approvati per l'uso con il terminale mobile e includere la seguente dichiarazione: "Questo apparato può essere usato quando è alimentato da (identificazione del (dei) carica batterie e/o dell' (degli) alimentatore (i). L'uso di altri dispositivi annullerà ogni certificazione dell'apparato e può essere pericoloso"».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 giugno 1995

Il Ministro: GAMBINO

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1995
Registro n. 6 Poste, foglio n. 104

95G0498

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 ottobre 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli-Annia» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli-Annia», corredata dal parere espresso dalla regione Friuli-Venezia Giulia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Friuli-Annia» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1995;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Friuli-Annia» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore dalla vendemmia 1995.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1995, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Friuli-Annia» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini «Friuli-Annia», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Friuli-Annia», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dall'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1995

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«FRIULI-ANNIA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Friuli-Annia» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Friuli-Annia» può essere utilizzata unitamente al nome di vitigno.

Sono previste anche le tipologie frizzante e spumante.

Art. 2.

1. La denominazione «Friuli-Annia», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Merlot;

Cabernet franc;

Cabernet Sauvignon;

Refosco dal penduncolo rosso;

Tocai friulano;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Verduzzo friulano;

Tràminer aromatico;

Sauvignon;

Chardonnay;

Malvasia (da Malvasia istriana),

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti, per almeno il 90% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, in misura non superiore al 10% anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni raccomandati ed autorizzati per la provincia di Udine.

2. La denominazione «Friuli-Annia» seguita dalla qualificazione «Rosato» è riservata al vino proveniente dalle uve a bacca rossa previste al comma 1 del presente articolo, ottenuto da una spremitura soffice, con breve periodo di macerazione sulle vinacce, al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

3. La denominazione «Friuli-Annia» senza altre specificazioni è riservata ai vini «Bianco» e «Rosso» ottenuti da uve e mosti provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da una o più varietà tra i vitigni di cui al presente articolo, con esclusione di quelli a bacca aromatica.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli«Annia» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende, in tutto, il territorio comunale di Carlino, San Giorgio di Nogaro, Marano Lagunare, Torviscosa, Castions di Strada, Porpetto, Bagnaria Arsa e Muzzana del Turgnano in provincia di Udine.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini, di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a dare alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argilloso, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura dovono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, del mosto e del vino.

2. I nuovi impianti ed i reimpianti devono essere realizzati con almeno 3000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di chilogrammi 4 di uva per ceppo.

È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso non più di 2 volte l'anno.

3. La resa massima di uva per la produzione dei vini «Friuli-Annia» non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, a t 12 per ettaro per tutte le uve prodotte.

Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto all'immissione al consumo non superiore a ettolitri 84.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

4. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

5. Qualora si superi detto limite tutto il prodotto decade dal diritto alla denominazione di origine controllata.

6. La regione Friuli-Venezia Giulia, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllata inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli-Annia» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno il 10% per tutte le restanti tipologie.

2. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli-Annia». Qualora la resa uva-vino superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Art. 6.

1. Le operazioni di vinificazione e spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di vinificazione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche e l'arricchimento alle condizioni stabilite dalla norme comunitarie e nazionali, ferme restando le rese di vino di cui al precedente art. 5.

3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli-Annia» è consentito l'uso di piccole botti di legno.

4. È consentita la produzione di vino spumante bianco di qualità prodotto nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3 a condizione:

A) che la cuvee si ottenuta da uvaggio o taglio di uve, mosti o vini derivati dalle varietà Chardonnay e/o Pinot bianco nonché dalle altre uve bianche di cui all'art. 2 nel limite massimo del 10%;

B) che il titolo alcolometrico volumico naturale minimo della cuvee non sia inferiore al 9%;

C) che sia posto in commercio nei tipi brut o demi sec.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli-Annia» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: gradevole, fine;

sapore: armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco minimo: 15 per mille;

è prevista la tipologia Frizzante.

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

sapore: asciutto, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille;

è prevista la tipologia Frizzante.

Rosso:

colore: rosso rubino anche granato;

odore: gradevole, vinoso;

sapore: asciutto armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Franc:

colore: rosso rubino intenso;

odore: tipico, erbaceo;

sapore: leggermente erbaceo, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso talvolta granato;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: gradevole, di corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Refosco dal peduncolo rosso:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tocai friulano:

colore: paglierino talvolta tendente al citrino;

odore: delicato, gradevole;

sapore: armonico, caratteristico, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pinot bianco:

colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: fine, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

è prevista la tipologia Frizzante.

Pinot grigio:

colore: giallo dorato talvolta ramato;

odore: caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: giallo dorato;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, oppure amabile-dolce, lievemente tannico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

è prevista la tipologia Frizzante.

Sauvignon:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Chardonnay:

colore: paglierino chiaro talvolta con sfumature verdognole;

odore: leggero profumo caratteristico;

sapore: secco, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

è prevista la tipologia Frizzante.

Malvasia:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;

odore: gradevole, fine;

sapore: asciutto, delicato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%:

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

è prevista la tipologia Frizzante.

Spumante:

colore: paglierino chiaro, brillante;

odore: caratteristico, fruttato;

sapore: di corpo, morbido, fine, brut o demi sec;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto secco netto.

Art. 8.

1. I vini bianchi «Friuli-Annia»: Pinot bianco, Chardonnay, Verduzzo, Malvasia ed il Friuli-Annia Rosato possono essere elaborati nella tipologia frizzante purché l'anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso. Tali vini devono essere presentati al consumo finale con residuo zuccherino espresso in grammi/litro non superiore a 12 per tutte le varietà.

2. I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12% e siano denunciati alla vendemmia come tali, e che all'atto del consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno del 13%, possono essere designati e presentati con la menzione «Riserva», qualora siano stati invecchiati per almeno due anni, di cui 12 mesi in legno, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.

Art. 9.

1. Alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato, vecchio» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione dei vini «Friuli-Annia» il nome del vitigno deve figurare in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

Per i vini «Friuli-Annia» nelle tipologie frizzante e spumante deve essere dichiarata la loro natura merceologica.

3. La tipologia contraddistinta dalla menzione «Riserva» deve essere presentata al consumo diretto in recipienti di vetro di capienza non superiore a litri 5.

4. L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria per i vini designati come «Riserva» ed è facoltativa per tutti i restanti vini.

95A6478

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 ottobre 1995.

Annullamento del decreto ministeriale 18 gennaio 1991, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «S. Giorgio e S. Filippo - Società cooperativa a r.l.», in Genova, e la nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1991, con il quale la società cooperativa «S. Giorgio e S. Filippo» - Società cooperativa a r.l.», con sede in Genova, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Francesco Jannone ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 16 dicembre 1994 del curatore del fallimento dott. Ermanno Martinetto con la quale si comunica che la cooperativa suddetta è stata dichiarata fallita con sentenza del 27-31 dicembre 1990 depositata il 31 dicembre 1990;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 18 gennaio 1991 con il quale la società cooperativa «S. Giorgio e S. Filippo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova, costituita per rogito notaio dott. Ernesto Falzone in data 31 luglio 1984, rep. n. 6546, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del rag. Francesco Jannone, è annullato.

Roma, 10 ottobre 1995

Il Ministro: TREU

95A6501

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 ottobre 1995.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di durata quinquennale, con godimento 1° novembre 1995, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/2000, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 ottobre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 90.985 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novem-

bre 1995/2000, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 3 novembre 1995 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 31 ottobre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure in «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di

assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 ottobre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 novembre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interessi netti per due giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 3 novembre 1995 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 10,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per due giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° novembre 1995/2000. Dette operazioni avranno inizio il 3 novembre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2000, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2000, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

95A6506

DECRETO 27 ottobre 1995.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazioneministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

«il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1»;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti del collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto del 9 marzo 1994, n. 346171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1994, con il quale la società Safim Factor S.p.a., con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 5759/86, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il proprio decreto del 7 luglio 1994, n. 348268, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1994, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è stato nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a.;

Visto il proprio decreto del 22 aprile 1995, n. 546882, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1995, recante: «Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a., in Roma»;

Visto il proprio decreto del 5 giugno 1995, n. 547473, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, recante: «Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a., in Roma»;

Visto il proprio decreto del 26 settembre 1995, n. 550372, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1995, recante: «Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Safim Factor S.p.a., in Roma»;

Vista la lettera del 24 luglio 1995, con la quale il dottor Fabio Maffei ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di membro del comitato di sorveglianza della società Safim Factor S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, motivate da sopraggiunti onerosi impegni di lavoro;

Dovendosi provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

L'avv. Giovanni Polvani, nato a Milano il 15 luglio 1957, è nominato membro del comitato di sorveglianza della società Safim Factor S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma, n. 5759/86, in sostituzione del dott. Fabio Maffei, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

95A6802

DECRETO 27 ottobre 1995.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Nuova Breda Fucine S.p.a., in Sesto San Giovanni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazioneministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la Nuova Breda Fucine S.p.a. è stata esclusa dalla liquidazione coatta amministrativa, «in quanto sono state presentate proposte di sistemazione che interessano anche il personale»;

Visto il proprio decreto n. 540363 del 26 settembre 1995, registrato dalla ragioneria centrale il 29 settembre 1995, n. 435, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995, con il quale, su motivata richiesta del commissario liquidatore dell'EFIM con lettera n. CL813/95 del 12 maggio 1995, la società Nuova Breda Fucine S.p.a. è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato preposto alla stessa procedura il dott. Filippo Annunziata, nato a Milano il 20 agosto 1963, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Nuova Breda Fucine S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

dott. Marcellino Bortolomiol, nato a Valdobbiadene il 25 settembre 1945, esperto con funzioni di presidente;

dott. Alfonso Romeo D'Emilio, nato a Foggia il 10 febbraio 1948, esperto;

avv. Marisa Albera, nata a Milano il 20 giugno 1941.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

95A6503

DECRETO 27 ottobre 1995.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Alutekna S.p.a., in Porto Marghera.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, sono state escluse dalla liquidazione coatta amministrativa alcune società del comparto alluminio, tra le quali la Alutekna S.p.a. in liquidazione, «in quanto il programma del relativo settore previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge n. 487/1992 prevede una durata di tre anni rispetto al termine biennale della liquidazione»;

Visto il proprio decreto n. 547747 del 4 luglio 1995, registrato dalla ragioneria centrale il 10 luglio 1995, n. 365, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1995, con il quale, su motivata richiesta del commissario liquidatore dell'EFIM con lettera n. CL852/95 del 19 maggio 1995, la società Alutekna S.p.a. è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato preposto alla

stessa procedura il dott. Carlo Straulino, nato a Venezia il 10 novembre 1958, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Alutekna S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

prof. avv. Francesco Poddighe, nato a Copertino (Lecce) il 16 settembre 1942, esperto con funzioni di presidente;

dott. Marco Cardia, nato a Roma il 10 aprile 1963, esperto;

dott. Mario Merchetti, nato a Carrara il 28 febbraio 1937.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

95A6504

DECRETO 27 ottobre 1995.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Istituto ricerche Breda S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti del citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, l'Istituto ricerche Breda S.p.a. è stato escluso dalla liquidazione coatta amministrativa, in quanto erano in corso trattative per il trasferimento a terzi;

Visto il proprio decreto n. 540364 del 26 settembre 1995, registrato dalla ragioneria centrale il 29 settembre 1995, n. 436, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 1995, con il quale, su motivata richiesta del commissario liquidatore dell'EFIM con lettera n. CL812/95 del 12 maggio 1995, la società Istituto ricerche Breda S.p.a. è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato preposto alla stessa procedura l'avv. Alberto Bianchi, nato a Pistoia il 16 maggio 1954, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Istituto ricerche Breda S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

avv. Andrea Corradino, nato a La Spezia il 4 febbraio 1961, esperto con funzioni di presidente;

dott. Marco Cardia, nato a Roma il 10 aprile 1963, esperto;

dott. Pierluigi Novello, nato a Cremona il 28 agosto 1936.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

95A6505

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 settembre 1995.

Impegno, per l'esercizio 1995, della somma complessiva di L. 180.318.150.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale, in particolare l'art. 11 che prevede la concessione, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di contributi in conto capitale per iniziative finalizzate al risparmio energetico e all'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interventi di cui all'art. 11 della legge n. 10/1991, finanziati con gli stanziamenti del cap. 7717, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria, si intendono di competenza regionale e che, pertanto, le relative disponibilità confluiscono, previa riduzione del 15%, nel fondo di cui all'art. 9 della legge 281/70, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995, che, tra l'altro, stanzia la competenza di lire 185,895 miliardi per le finalità di cui al soprarichiamato art. 11 della legge n. 10/1991;

Visti i criteri direttivi del 1° dicembre 1994, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e, in particolare, il punto 2 con il quale viene stabilito che il Ministero del bilancio e della programmazione economica provvede ad impegnare ed erogare le somme spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, in attuazione della ripartizione effettuata secondo l'ubicazione territoriale delle iniziative utilmente collocate in graduatoria e non ancora finanziate, tenuto conto delle somme disponibili per l'intero quadriennio 1994-97 pari a lire 754,375 miliardi;

Vista la nota n. DAGL 1/817, Pres. 95 del 19 luglio 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza, fra l'altro, in deroga quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazione, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione dell'impegno delle disponibilità in bilancio 1995, nei limiti di L. 1.120.902.900.000;

Considerato che sulle disponibilità 1995, pari a lire 185,895 miliardi per le finalità *ex lege* n. 10/1991, confluite al cap. 7081 ai sensi della legge n. 158/1990, debba apportarsi una riduzione del tre per cento prevista dalla legge di conversione n. 85/1995, ammontante a complessive L. 5.576.850.000;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di L. 180.318.150.000, al netto della citata riduzione del tre per cento, pari a L. 5.576.850.000 proporzionalmente alle quote loro assegnate con i criteri direttivi sopra menzionati;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 180.318.150.000 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni interessate	Importi (in lire)
Lombardia	36.792.277.000
Puglia	33.180.971.000
Emilia-Romagna	23.986.344.000
Toscana	19.249.811.000
Friuli-Venezia Giulia	13.311.900.000
Piemonte	12.697.660.000
Campania	9.353.254.000
Marche	8.974.775.000
Veneto	8.370.089.000
Umbria	5.266.360.000
Sardegna	4.333.993.000
Basilicata	1.374.043.000
Lazio	1.316.622.000
Sicilia	1.014.705.000
Abruzzo	536.215.000
Liguria	457.536.000
Valle d'Aosta	71.714.000
Molise	29.881.000
Totale	180.318.150.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano secondo le quote a fianco di ciascuna indicate nel precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo di complessive L. 180.318.150.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A6511

DECRETO 14 settembre 1995.

Impegno, in conto residui 1994, della somma complessiva di L. 281.000.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge di bilancio 24 dicembre 1993, n. 539 per l'esercizio 1994;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 38, in particolare l'art. 20 che, fra l'altro esclude, a partire dal 1990, le regioni a statuto speciale e le province autonome dal riparto del Fondo sanitario nazionale;

Vista la delibera CIPE 22 novembre 1994, con la quale, a valere sulle residue disponibilità 1994, del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, vengono disposte assegnazioni alle regioni a statuto ordinario della somma complessiva di lire 281 miliardi per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, nonché per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico;

Vista la nota n. DAGL. 1/817, Pres. 95, del 19 luglio 1995, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, l'assunzione degli impegni di spesa, nell'ambito delle residue disponibilità complessive del F.S.N. 1994, di lire 300,886 miliardi, l'importo di lire 281 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario;

Considerata, al momento, la insufficiente disponibilità di cassa, pari a lire 279,277 miliardi;

Ritenuto, al momento di provvedere, contestualmente all'impegno, di erogare la citata disponibilità di cassa proporzionalmente alle quote spettanti a ciascuna regione;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 281.000.000.000 è impegnata a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità esposte in premessa, secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati:

Regioni	Importi in milioni di lire
Piemonte	23.858
Lombardia	49.123
Veneto	24.302
Liguria	9.281
Emilia-Romagna	21.676
Toscana	19.568
Umbria	4.503
Marche	7.927
Lazio	28.529
Abruzzo	8.806
Molise	2.585
Campania	38.354
Puglia	22.370
Basilicata	5.260
Calabria	14.858
Totale...	281.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore delle regioni, secondo quello a fianco di ciascuna, come di seguito indicato nel presente art. 2:

Regioni	Importi in milioni di lire
Piemonte	23.712
Lombardia	48.822
Veneto	24.153
Liguria	9.224
Emilia-Romagna	21.543
Toscana	19.448
Umbria	4.475
Marche	7.878
Lazio	28.354
Abruzzo	8.752
Molise	2.569
Campania	38.119
Puglia	22.233
Basilicata	5.228
Calabria	14.767
Totale...	279.277

Art. 3.

L'onere relativo all'impegno e quello relativo all'erogazione graveranno sul cap. 7082, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995 in conto residui 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

95A6512

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 23 ottobre 1995.

Determinazione delle caratteristiche e delle modalità minime di funzionamento dei sistemi di riscontro e rettifica giornalieri dei contratti aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle azioni quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto, dalle obbligazioni, anche convertibili, quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto, dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa ed ivi negoziati, dai warrant quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto e dai diritti di opzione trattati in borsa o nel mercato ristretto stipulati dagli intermediari. (Deliberazione n. 9540).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 22, comma 1 e 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il provvedimento del 7 settembre 1995 emanato dal Governatore della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, con il quale sono state stabilite le modalità di acquisizione da parte delle stanze di compensazione dei saldi bilaterali riscontrati;

Ritenuto opportuno prevedere le caratteristiche e le modalità minime di funzionamento dei sistemi di riscontro e rettifica giornalieri dei contratti aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle azioni quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto, dalle obbligazioni, anche convertibili, quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto, dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa ed ivi negoziati, dai warrant quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, dai diritti di opzione trattati in borsa o nel mercato ristretto;

Vista la nota n. 00258724 del 20 ottobre 1995, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato l'intesa ai sensi dell'art. 22, comma 2, della citata legge del 2 gennaio 1991, n. 1;

Delibera:

La liquidazione a mezzo stanza di compensazione dei contratti aventi ad oggetto valori mobiliari diversi dalle azioni quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto, dalle obbligazioni, anche convertibili, quotate in borsa o negoziate nel mercato ristretto, dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato quotati in borsa ed ivi negoziati, dai warrant quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, dai diritti di opzione trattati in borsa o nel mercato ristretto stipulati dagli intermediari, dovrà avvenire attraverso sistemi di riscontro e rettifica idonei a:

gestire l'insieme delle informazioni con le quali un operatore comunica di aver concluso una transazione in titoli con un altro operatore;

gestire l'insieme delle informazioni con le quali un operatore comunica un trasferimento di titoli o lire nei confronti di se stesso, da conto proprio a conto terzi, o di altro operatore;

determinare i saldi bilaterali, ovvero la somma algebrica di titoli e lire derivante dalle operazioni comunicate e riscontrate;

trasmettere in via esclusiva i saldi bilaterali, come determinati all'alinea precedente, alla compensazione dei valori mobiliari;

dare comunicazione ai singoli utenti delle operazioni non riscontrate, nonché dai saldi da liquidare;

garantire la continuità di funzionamento del sistema;

rendere disponibili alla Consob e alla Banca d'Italia le informazioni gestite.

La Consob e la Banca d'Italia verificano, per quanto di competenza, l'idoneità dei sistemi di riscontro e rettifica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 23 ottobre 1995

Il presidente: BERLANDA

94A6518

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, concernente la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari degli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo a riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il 1° comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa università (consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 30 maggio 1995; senato accademico del 26 giugno 1995; consiglio di amministrazione del 29 giugno 1995);

Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 5 ottobre 1995 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

L'art. 165, relativo alla normativa generale delle scuole dirette a fini speciali viene modificato come segue; gli articoli dal n. 200 al n. 210 sono abrogati e sono inseriti nello statuto gli articoli dal n. 109 al n. 115, con relativo scorrimento degli articoli successivi:

Art. 165 *(Normativa generale scuole dirette a fini speciali).* — Nell'Università degli studi dell'Aquila sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

per tecnici cosmetici;

di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche;

per tecnici di anestesia e rianimazione;

per ortottisti assistenti di oftalmologia;

di tecnici di logopedia e foniatria;

di igienista dentale;

per strumentisti di sala operatoria;

per tecnici di colpocitologia;

per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica;

di tecnici di igiene ambientale e del lavoro;

per tecnici in biotecnologie;

di terapia enterostomale per infermieri professionali.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE

Art. 109 *(Istituzione e durata del corso di diploma).* — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

All'atto del recepimento dell'ordinamento didattico da parte delle singole università, gli organi competenti indicheranno le facoltà che, per ciascuna delle aree previste dall'art. 113, dovranno assicurare, secondo le norme vigenti, la copertura degli insegnamenti del corso.

Art. 110 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di immissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 111 *(Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 109 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 112 *(Articolazione del corso degli studi e del tirocinio).* — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive della formazione nel servizio sociale — debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi individuate al successivo art. 113, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 113 *(Ordinamento didattico).* — Il numero delle annualità non può essere inferiore a 15 e superiore a 18: è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale: ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono 8: le prime 6 sono obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle 2 aree seguenti almeno una dovrà essere attivata in ciascuna sede.

Il piano di studi è completato da almeno sei insegnamenti complementari tutti semestrali.

1. *Area professionale del servizio sociale.*

Settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) - (Almeno cinque moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale;

politica sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale;

organizzazione del servizio sociale.

2. *Area di metodologia delle scienze sociali.*

Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) - (Almeno due moduli semestrali):

statistica sociale;

metodologia e tecnica della ricerca sociale.

3. *Area psicologica.*

Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) - (Almeno tre moduli semestrali):

psicologia sociale

psicologia dello sviluppo.

4. *Area sociologica.*

Settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) - (Almeno tre moduli semestrali):

antropologia culturale

sociologia

teoria dei processi di socializzazione

sociologia delle relazioni etniche

sociologia della famiglia

sociologia della devianza.

5. *Area giuridica.*

Settori del diritto privato (N01X) di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - (Almeno tre moduli semestrali):

nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o diritto privato

diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro

diritto pubblico (N09X)

diritto penale o diritto e procedura penale.

6. *Area della sanità pubblica.*

Settori di medicina legale (F22b) e di igiene generale ed applicata (F22A) - (Almeno due moduli semestrali):

medicina sociale

igiene.

7. *Area economica.*

Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) - (Almeno un modulo semestrale):

istituzioni di economia

economia della sicurezza sociale

economia pubblica.

8. *Area delle scienze dell'educazione.*

Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) - (Almeno un modulo semestrale):

pedagogia generale

educazione degli adulti

sociologia dell'educazione.

9. *Le discipline complementari.* (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti scelto dalla struttura didattica entro i limiti del comma uno dell'art. 113:

criminologia minorile

diritto amministrativo

diritto del lavoro e della previdenza sociale

diritto di famiglia

diritto penitenziario

diritto regionale e degli enti locali

economia aziendale

economia del lavoro

etica sociale

lingua inglese

economia applicata

ordinamento della famiglia

pedagogia speciale

psichiatria

psicodinamica delle relazioni familiari

psicologia di comunità

psicologia di gruppo

psicopatologia

sociologia della comunicazione

sociologia della medicina

sociologia dell'organizzazione

sociologia della salute

sociologia della sicurezza sociale

statistica

storia contemporanea

storia del pensiero

storia dell'Amministrazione pubblica

storia delle idee

storia delle istituzioni politiche

storia economica e sociale del mondo contemporaneo

storia sociale

teoria e tecnica del colloquio psicologico.

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 114 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma.

L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 115 *(Regolamento del corso di diploma).* — I consigli di diploma determinano, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2 della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 113. Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 20 ottobre 1995

Il rettore: SCHIPPA

95A6483

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 27 ottobre 1995.

Proroga del termine di realizzazione delle iniziative finanziate nell'ambito del programma di promozione degli investimenti esteri in Italia. (Decreto ministeriale 16 marzo 1994, *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1994 e circolare 20 aprile 1994, *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994).

PREMESSA

Numerose società beneficiarie dei contributi nell'ambito del programma promozionale speciale mirato allo sviluppo degli investimenti esteri in Italia hanno segnalato al Ministro del commercio con l'estero difficoltà nella realizzazione delle iniziative programmate per quanto concerne in particolare la loro conclusione nel termine previsto del 31 dicembre 1995;

Le tipologie delle iniziative previste per le attività promozionali quali fiere, seminari o missioni di probabili investitori esteri in Italia presuppongono infatti tempi di realizzazione medio-lunghi in quanto, per avere esito positivo, devono essere precedute da un'adeguata pubblicità;

Tenuto conto di quanto sopra e considerato altresì che è interesse del Paese raggiungere l'obiettivo di stimolare gli investimenti esteri produttivi sul territorio nazionale;

Considerato inoltre che per la realizzazione del programma promozionale straordinario, appare opportuno rendere possibile il completo utilizzo dei fondi già stanziati nel bilancio 1994-95;

Tanto premesso, a parziale modifica della precedente circolare 20 aprile 1994.

Si dispone:

1. Il termine per la realizzazione delle iniziative programmate e ammesse al contributo nell'ambito del programma promozionale speciale fissato — dall'art. 2, punto 3, della circolare ministeriale 20 aprile 1994 — al 31 dicembre 1995 è prorogato al 31 dicembre 1996.

2. Le società interessate ad usufruire della proroga di cui al punto precedente dovranno presentare domanda in tal senso specificando la parte delle iniziative, comprese nel programma in precedenza approvato, che si intende attuare nel 1996.

3. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante della società, corredate da idonea documentazione, dovranno essere presentate entro il 1° dicembre 1995 al Ministero del commercio con l'estero - Segreteria commissione promozione investimenti esteri, viale America - 00144 Roma, e all'Istituto nazionale per il commercio estero, via Liszt, 21 - 00144 Roma, mediante raccomandata postale, facendo fede la data di presentazione all'ufficio postale.

4. Restano invariate tutte le altre disposizioni della circolare 20 aprile 1994.

Il Ministro: CLÒ

94A6520

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 547/1995 del 20 ottobre 1995

Farmaci preconfezionati prodotti industrialmente:

soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.) - sacca plastica flessibile, n. A.I.C. 031506013/G;

soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.) - sacca plastica flessibile, n. A.I.C. 031506025/G;

soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.) - sacca plastica flessibile, n. A.I.C. 031506037/G;

soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.) - sacca plastica flessibile, n. A.I.C. 031506049/G;

soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.) - sacca plastica flessibile, n. A.I.C. 031506052/G;

soluzione per dialisi peritoneale (Range F.U.N.) - sacca plastica flessibile, n. A.I.C. 031506064/G;

soluzione per emofiltrazione (Range F.U.N.) - sacca flessibile 500 ml, n. A.I.C. 031505011/G.

Titolare A.I.C.: B. Braun Carex S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Mirandola (Modena), via XXV Luglio, 11.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento dei farmaci preconfezionati prodotti industrialmente sopraindicati sono ora effettuati anche dalla società S.I.F.R.A. S.p.a. nello stabilimento sito in Isola della Scala (Verona), via Camagre, 41/43.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 550/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale: «IKESTATINA» nelle forme:

«250» flaconcino liof. × 0,250 mg + fiala solvente;

«3000» flaconcino liof. × 3 mg + fiala solvente.

Titolare A.I.C.: Crinos industria farmacobiologica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre, 2.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre, 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 551/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale: «LITURSOL»:

20 compresse 50 mg;

20 compresse 150 mg;

20 compresse 300 mg.

Titolare A.I.C.: Crinos industria farmacobiologica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre, 2.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre, 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 552/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale: «MIOCAMEN 900» bustine - 8 bustine × mg 900.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Laboratorios Menarini S.a. nello stabilimento sito in Badalona - Barcellona (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 553/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale: «MIOKACIN 900» bustine - 8 bustine da 900 mg.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Laboratorios Menarini S.a. sita in Badalona - Barcellona (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 554/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale: «QARI»:

6 compresse mg 150;

6 compresse mg 200.

Titolare A.I.C.: Mediolanum farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San Giuseppe Cottolengo, n. 15/31.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Sigma-Tau Espana S.a. nello stabilimento sito in Poligono Industr. Azque - Tercera Avenida - Alcala de Henares (Madrid) - Spagna.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 555/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale: «DIDRONEL-PMO» 14 compresse bianche + 76 compresse blu.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Ardeatina, 100, e sede amministrativa in Roma, viale Cesare Pavese, 385.

Modifiche apportate: produttore: la produzione della specialità medicinale è ora effettuata dalla società Procter & Gamble Pharmaceuticals Inc. nello stabilimento sito in Norwich (New York) - U.S.A.; le operazioni terminali di confezionamento (inscatolamento dei blister) ed i controlli sono ora effettuati dalla società Procter & Gamble Farmaceuticals Germany GmbH nello stabilimento sito in Weiterstadt (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 556/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale: «TRIAMINIC FLU» 10 compresse effervescenti.

Titolare A.I.C. Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati, 1.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società Laboratoires Sandoz S.a. nello stabilimento sito in Avenue du Champ de Mars - Orléans (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 557/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale: «SERENASE»:

5 fiale mg 2/ml 2;

5 fiale mg 5/ml 2.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata: produttore: le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli sul prodotto finito della specialità medicinale sopraindicata sono ora effettuati anche dalla società Famar S.a. Manufacturing Chemists (già denominata Essex Farma S.a.) nello stabilimento sito in Alimos Attikis (Grecia) ove già ne viene effettuata la produzione.

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 558/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale: «MACRORAL» 8 bustine × mg 900.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Laboratorios Menarini S.a. nello stabilimento sito in Badalonã (Barcellona) - Spagna.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 559/1995 del 25 ottobre 1995

Specialità medicinale: «GAMMAKINE» flacone iniett. 0,5 ml 100 mcg.

Titolare A.I.C.: Dompé Biotec S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Santa Lucia, 4.

Modifica apportata: produttore: la produzione della specialità medicinale sopraindicata è ora effettuata presso l'officina estera della ditta Bender & Co. GesmbH, sita in Dr. Boehringer Gasse 5-11 - 1121 Wien - Austria.

I controlli e il confezionamento terminale sono ora effettuati presso l'officina della ditta estera Dr. Karl Thomae GmbH sita in Birkendorfer Str. 65 - 7950 Biberach and der Riss 1 - Germania.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A6572

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «DITANRIX pediatrico» (nuova autorizzazione).

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 631/1995 del 24 ottobre 1995

Specialità: «DITANRIX pediatrico».

Confezioni: 10 fiale da una dose di vaccino (0,5 ml) + 10 siringhe monouso in confezione separata a base di anatossine difterica e tetanica, con inattivazione delle tossine del corynebacterium diphtheriae e clostridium tetani con formaldeide e successivo adsorbimento su idrossido di alluminio.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Biologicals S.a. Rixensart, Belgio.

Rappresentante legale esclusivo per la vendita: società «SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale: 03524320151.

Numero A.I.C.: 10 fiale da una dose di vaccino (0,5 ml) + 10 siringhe monouso in confezione separata 020967042 (in base 10) 0MZVNZ (in base 32).

Classificazione: classe C.

Classificazione internazionale ATC: J07AM51 (anatossina tetanica in associazione con anatossina difterica).

95A6569

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 146 del 3 ottobre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «KARSIVAN 60» compresse.

Titolare A.I.C.: Società Hoechst Veterinar GmbH di Unterschleißeim - Monaco (Germania), rappresentata in Italia dalla società Roussel-Hoechst Agrovet S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Türr 5, codice fiscale n. 04210710150.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C. (limitatamente alla rappresentanza): la società estera titolare dell'A.I.C. della specialità medicinale per uso veterinario sopra indicato è ora rappresentata in Italia dalla società Hoechst Veterinaria S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Türr, 5, codice fiscale n. 11494040154;

produttore: la società estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Untershleißeim - Monaco (Germania).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 147 del 12 ottobre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «RILEXINE 500 H.L. asciutta» sospensione intramammaria nelle confezioni da 4, 12 e 60 siringhe da 8 g.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. di Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi, 30, codice fiscale n. 06802290152.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

12 siringhe da 8 g, A.I.C. n. 101943013;

4 siringhe da 8 g, A.I.C. n. 101943025;

60 siringhe da 8 g, A.I.C. n. 101943037.

Composizione:

una siringa da 8 g contiene:

principio attivo: cefalessina benzatina 504,7 mg corrispondente a cefalessina 375 mg;

altri componenti: stearato d'alluminio, paraffina solida, paraffina liquida, clorobutanolo emiidrato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni: per l'applicazione routinaria al momento della mungitura per la prevenzione ed il trattamento delle infezioni intramammarie esistenti nel periodo dell'asciutta, causate da germi sensibili come: staphilococcus aureus, streptococcus dysgalactiae, streptococcus agalactiae, streptococcus uberis.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 148 del 12 ottobre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «RILEXINE 200 T» sospensione intramammaria nelle confezioni da 4 a 12 siringhe da 10 ml.

Titolare A.I C.: Virbac S.A. di Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Gracchi 30, codice fiscale 06802290152.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

12 siringhe da 10 ml, A.I.C. n. 101944015;

4 siringhe da 10 ml, A.I.C. n. 101944027.

Composizione:

una siringa da 10 ml contiene:

principio attivo: cefalessina monoidrata 210 mg corrispondente a cefalessina 200 mg;

altri componenti: butilidrossianisolo, alcool benzilico, trigliceride dell'idrossi-12-acido stearico, olio di soia (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni: Rilexine 200 T è indicato nel trattamento delle infezioni intramammarie causate da germi Gram positivi e Gram negativi quali: staphilococcus aureus, staphilococcus epidermidis, streptococcus agalactiae, streptococcus dysgalactiae, streptococcus gruppo G (ß-haemolyticus), escherichia coli.

Tempi di attesa:

latte: 8 mungiture dopo l'ultimo trattamento;

carne: 4 giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 149 del 12 ottobre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «IVOMEC POUR-ON» soluzione ad uso esterno per bovini, nelle confezioni da 250 ml, 1 lt e 2,5 lt.

Titolare A.I.C.: Società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma - Via G. Fabbroni 6, codice fiscale n. 00422760587.

Modifiche apportate:

Indicazioni terapeutiche: Ivomec Pour-On è indicato per il trattamento ed il controllo delle seguenti specie di parassiti: nematodi gastrointestinali: Ostertagia ostertagi (adulti ed L_4, inclusa la forma inibita), Haemonchus placei (adulti ed L_4), Trichostrongylus axei (adulti ed L_4), T. colubriformis (adulti ed L_4), Cooperia spp. (adulti ed L_4), C. oncophora (adulti), C. punctata (adulti), strongyloides papillosus (adulti), Nematodirus spp. (L_4), Oesophagostomum radiatum (adulti ed L_4), O. venulosum (adulti), Trichuris spp. (adulti).

Namatodi polmonari: Dictyocaulus viviparus (adulti ed L_4).

Parassiti estérni: Hypoderma bovis, H. lineatum (stadi larvali).

Pidocchi: linognathus vituli, haematopinus eurysternus, Damalina bovis, Solenopotes capillatus.

Acari: Chorioptes bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis.

Mosche pungitrici: Haematobia irritans.

Ivomec Pour -On, alla dose raccomandata di 1 ml ogni 10 kg di peso corporeo, controlla le reinfestazioni sostente da Ostertagia ostertagi ed Oesophagostomum radiatum contratte fino a 21 giorni dal trattamento, da Trichostrongylus axei e Cooperia spp. contratte a 14 giorni dopo il trattamento e da Dictyocaulus viviparus contratte fino a 28 giorni dal trattamento.

Ivomec Pour-On controlla, inoltre, le miasi da Haematobia irritans fino a 35 giorni dal trattamento. Per ottenere i migliori risultati includere Ivomec Pour-On in un programma antiparassitario completo comprendente il trattamento dei parassiti interni ed esterni di rilevanza epidemiologica.

Nota: se esiste un problema di rogna psoroptica, si raccomanda l'impiego della soluzione iniettabile Ivomec.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, riportanti le indicazioni precedentemente autorizzate, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 150 del 12 ottobre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «IVOMEC PLUS» soluzione iniettabile, nelle confezioni da 50, 200, 500, 1000 ml.

Titolare A.I.C.: Società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma - Via G. Fabbroni 6, codice fiscale n. 00422760587.

Modifiche apportate:

Indicazioni terapeutiche: la soluzione iniettabile Ivomec Plus, al dosaggio raccomandato di 1 ml ogni 50 kg di peso corporeo, è indicata per il trattamento ed il controllo delle seguenti specie di parassiti dei bovini: Nematodi gastrointestinali: Ostertagia ostertagi (adulti L_3, L_4, incluse le larve inibite L_4), O. lyrata (adulti ed L_4), Haemonchus placei (adulti, L_3 ed L_4), Trichostrongylus axei (adulti ed L_4), T. colubriformis (adulti ed L_4), Cooperia oncophora (adulti ed L_4), C. punctata (adulti ed L_4), C. pectinata (adulti ed L_4), Cooperia spp. (adulti, L_3 ed L_4), Nematodirus helvetianus (adulti) N. spathiger (adulti), Strongyloides papillosus (adulti), Buonostomum phlebotomun (adulti, L_3 ed L_4), Toxocara vitulorun (adulti), Oesophagostomum radiatum (adulti, L_3 ed L_4). Vermi polmonari: Dictyocaulus viviparus (adulti, L_4 e stadi inibiti). Altri nematodi: parafilaria bovicola (adulti) e Thelazia spp. (adulti). Distomi epatici: Fasciola hepatica (adulti) e F. gigantica (adulti).

Ectoparassiti: stadi larvali di Hypoderma bovis e H. lineatum. Pidocchi: Linognathus vituli, Haematopinus, eurysternus, Solenopotes capillatus e come coadiuvante nel trattananto dei mallofagi appartenenti alla specie Damalinia bovis. Acari: psoroptes communis var. ovis (syn. P. communis var. bovis), Sarcoptes scabiei var. bovis e come ausilio nel controllo di Chorioptes bovis; Ivomoc Plus, somministrato alla dose raccomandata di 1 ml per 50 kg di peso corporeo, controlla reinfestazioni sostenute da Haemonchus placei e Cooperia spp. che hanno luogo nei primi 14 giorni dal trattamento, da Ostertagia ostertagi ed Oesophagostomum radiatum che hanno luogo nei primi 21 giorni dal trattamento e da Dictyocaulus viviparus che hanno luogo nei primi 28 giorni dal trattamento.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, riportanti le indicazioni precedentemente autorizzate, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 151 del 2 ottobre 1995

Prodotto per uso veterinario «FELIDOVAC PRC» vaccino inattivato contro la panleucopenia, la rinotracheite infettiva e l'infezione da calicivirus del gatto (10 flaconi da 1 ml).

Titolare A.I.C.: Società Hoechst Veterinar GmbH, Unterschleißeim/Monaco (Germania), rappresentanta in Italia dalla società Hoechst Veterinaria S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Piazzale Türr, 5, codice fiscale 11494040154.

Modifica apportata:

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: principi attivi: invariati; altri componenti: adiuvante L80, idrossido di alluminio, formaldeide, tracce di polimixina 8 e neomicina, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

I lotti già prodotti del vaccino per uso veterinario stesso aventi la composizione precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: del giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 152 del 12 ottobre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «PRAZIL N» soluzione per uso orale (nuova forma farmaceutica di prodotto veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Pierzoo Rhone Merieux S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Piazza Pio XI n. 1 - codice fiscale 05995030151.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento come sito in Milano - Via Noto 7.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 ml numero di A.I.C. 101305062;

flacone da 500 ml numero di A.I.C. 101305074.

Composizione: principi attivi: trimetoprima 4 g, sulfadimetossina sodica pari a base 20 g; altri componenti: polietilenglicole 400, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: tutte le malattie degli animali domestici sostenute da germi sensibili ai sulfamidici: polmoniti e broncopolmoniti, gastroenteriti infettive, colibacillosi, forme dissenteriche, metriti settiche, mastiti, zoppine e in genere in tutte le forme sostenute da germi sensibili ai sulfamidici.

Tempi di attesa: carni: 10 giorni.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 153 del 12 ottobre 1995

Specialità medicinale «KANA SPRAY» (kanamicina solfato acido), nella preparazione soluzione uso esterno (flacone da 100 ml) con la denominazione «Sanadermine» e nella preparazione sospenensione per aerosol da 200 ml con la denominazione «Kana Spray».

Titolare A.I.C.: Società farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - Via Nettunense, km 20,300 - codice fiscale 01396760595.

Modifiche apportate:

Denominazione: alla preparazione soluzione uso esterno (flacone da 100 ml) del prodotto veterinario suddetto, che da ora deve intendersi specialità medicinale per uso veterinario a sé stante, viene confermata la denominazione «Sanadermine», ferma restando in commercio la preparazione sospensione per aerosol da 200 ml, anch'essa come specialità medicinale per uso veterinario a sé stante, con la denominazione «Kana Spray».

Numeri di A.I.C.:

alla confezione della apecialità medicinale per uso veterinario Sanadermine soluzione per uso esterno (flacone da 100 ml) viene confermato il numero di A.I.C. 100288012;

alla confezione della specialità medicinale per uso veterinario Kana Spray sospensione per aerosol da 200 ml viene attribuito il numero di A.I.C. 102086028.

I lotti già prodotti delle specialità medicinali stesse, contraddistinti dai numeri di A.I.C. precedentemente autorizzati possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 154 del 12 ottobre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «IVOMEC» nella confezione da 1000 ml.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma - Via G. Fabbroni 6, codice fiscale n. 00422760587.

Produttore: società estera Merck Sharp & Dohme B.V. nello stabilimento sito in Haarlem (Olanda).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: flacone da 1000 ml numero A.I.C. 100197045.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 155 del 12 ottobre 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «IVOMEC» soluzione iniettabile, nelle confezioni da 50, 200, 500 ml.

Titolare A.I.C.: Società Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma - Via G. Fabbroni 6, codice fiscale n. 00422760587.

Modifiche apportate:

Indicazioni terapeutiche: Bovini: la soluzione iniettabile di Ivomec è indicata per il trattamento ed il controllo delle seguenti specie di nematodi gastrointestinali, vermi polmonari, altri nematodi, parassiti esterni, pidocchi ematofagi ed acari della rogna dei bovini. Nematodi gastrointestinali (adulti e larve di 4° stadio) Ostertagia ostertagi (incluse le larve inibite), O. lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora, C. Punctata, C. Pectinata, Cooperia spp, Oesophagostomum radiatum, Bunostomum phlebotomum, Nematodirus helvetianus (adulti), n. spathiger (adulti), Strongyloides papillosus (adulti), Toxocara (Neoascaris) vitulorum (adulti). Vermi polmonari (adulti e larve di 4° stadio): Dictyocaulus viviparus (incluse le larve inibite). Alti nematodi: parafilaria bovicola, Thelazia spp. (adulti). Parassiti esterni: Hypoderma bovis, H. lineatum (stadi larvali). Pidocchi: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus, come ausilio nel controllo dei mallofagi appartenenti alla specie Damalinia bovis. Acari: Psoroptes ovis (sin. P. communis var bovis), Sarcoptes scabiei var. bovis, come ausilio nel controllo di Chorioptes bovis. Ivomec soluzione iniettabile, somministrato alla dose raccomandata di 1 ml per 50 kg di peso corporeo controlla reinfestazioni sostenute da Haemonchus placei e Cooperia spp. che hanno luogo nei primi 14 giorni dal trattamento, da Ostertagia ostertagi ed Oesophagostomum radiatum che hanno luogo nei primi 21 giorni dal trattamento e da Dictyocaulus viviparus che hanno nei primi 28 giorni dal trattamento. Suini:. la soluzione iniettabile di Ivomec è inoltre indicata per il trattamento ed il controllo dei seguenti parassiti dei suini: Nematodi gastrointestinali (adulti e larve di 4° stadio): Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi (adulti). (Ivomec somministrato alle scrofe 7-14 giorni prima del parto controlla efficacemente la trasmissione transmammaria ai suinetti delle infestazioni da Strongyloides ransomi. Vermi polmonari (adulti): metastrongylus spp. Pidocchi: Haematopinus suis. Acari: Sarcoptes scabiei var. suis.

Nota: si raccomanda di usare particolare attenzione per prevenire il trasferimento della parassitosi ad animali sani o luoghi non infestati, dato che l'effetto dell'ivermectina sugli acari non è immediata. I suini non dovrebbero essere spostati in luoghi indenni od esposti a contatto con soggetti sani per almeno una settimana dopo completamento del trattamento. Le scrofe dovrebbero essere trattate almeno una settimana prima del parto per minimizzare il trasferimento di acari ai suinetti. Nel caso di pediculosi, può rendersi necessario ritrattare i soggetti poiché alle uova del parassita occorrono almeno 3 settimane per schiudere.

I lotti già prodotti della specialità medicinale per uso veterinario stessa, riportanti le indicazioni precedentemente autorizzate, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A6487

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Santa Margherita di Belice» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Santa Margherita di Belice», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento ed al disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta disciplinare di produzione dei vini di origine controllata «Santa Margherita di Belice»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Santa Margherita di Belice» è riservata ai vini bianchi e rossi o aventi la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Catarratto, Grecanico, Ansonica, Nero d'Avola e Sangiovese che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Santa Margherita di Belice» è riservata ai vini ottenuti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Santa Margherita di Belice» bianco:

Ansonica dal 30% al 50%;

Grecanico e Catarratto bianco lucido (da soli o congiuntamente dal 50% al 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Agrigento, presenti nel vigneto, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata «Santa Margherita di Belice» con la menzione di uno dei seguenti vitigni: «Catarratto, Grecanico, Ansonica» è riservata ai vini ottenuti da almeno l'85% di uve provenienti dai suddetti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Agrigento, presenti nel vigneto, fino ad un massimo del 15%.

La denominazione di origine controllata:

«Santa Margherita di Belice» rosso:

Nero d'Avola dal 20% al 50%;

Sangiovese e Cabernet Sauvignon (da soli o congiuntamente) al 50% all' 80%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la provincia di Agrigento, presenti nel vigneto, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione di vini con la denominazione «Santa Margherita di Belice» devono provenire dai vigneti ricadenti nell'ambito dei comuni di Santa Margherita di Belice e Montevago, in provincia di Agrigento.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, alberello e controspalliera, ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

In ogni caso vanno escluse le uve da vigneto con forme di allevamento a tendone.

Per i vigneti con forme di allevamento a spalliera la densità minima non deve essere inferiore a 2.300 piante per ettaro; mentre per quelli esistenti con forme di allevamento ad alberello la densità minima non deve essere inferiore a 2.700 piante per ettaro.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità minima non inferiore a 2800 piante per ettaro per la spalliera, e 3.000 piante per l'allevamento ad alberello.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione come pratica di soccorso, durante il periodo primaverile-estivo sino ad un massimo di due interventi e non oltre il periodo dell'invaiatura.

La resa massima delle uve ammesse per la produzione di tutti i vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro ed a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite massimo.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 10,00% per i vini bianchi, con o senza nome del vitigno, e di 11,00% per i vini rossi, con o senza nome del vitigno.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, devono essere effettuate all'interno dei territori comunali di cui all'art. 3.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali, è altresì consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio dei seguenti comuni limitrofi: Castelvetrano, Partanna, Menfi-Sambuca di Sicilia, Contessa Entellina, Salaparuta e Poggioreale.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 65% per i vini bianchi e al 70% per i vini rossi.

Qualora superi questi limiti, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini finiti di cui all'art. 1 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti requisiti:

1) *Santa Margherita di Belice bianco:*

colore: giallo paglierino tenue con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, vivace, fresco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità minima totale: 4,50 gr/l;

estratto secco netto minimo: 15 gr/l;

2) *Santa Margherita di Belice con la menzione del vitigno Catarratto:*

colore: giallo paglierino lucido;

profumo: delicato fragrante;

sapore: secco, armonico, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità minima totale: 4,50 gr/l;

estratto secco netto minimo: 15 gr/l;

3) *Santa Margherita di Belice con la menzione del vitigno Grecanico:*

colore: paglierino tenue con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico, fine;

sapore: secco, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità minima totale: 4,50 gr/l;

estratto secco netto minimo: 15 gr/l;

4) *Santa Margherita di Belice con la menzione Ansonica:*

colore: paglierino tenue con riflessi verdognoli;

profumo: intenso fruttato caratteristico;

sapore: asciutto, secco, con gradevole persistenza aromatica;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;

acidità minima totale: 4,50 gr/l;

estratto secco netto minimo: 15 gr/l;

5) *Santa Margherita di Belice rosso:*

colore: rosso rubino con sfumature granato;

profumo: vinoso etereo di particolare finezza;

sapore: asciutto, leggermente tannico con buona struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità minima totale: 5,0 gr/l;

estratto secco netto minimo: 20 gr/l.

6) *Santa Margherita di Belice con la menzione Nero d'Avola:*

colore: rosso rubino vivo;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente tannico, con buona struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità minima totale: 5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 20 gr/l.

7) *Santa Margherita di Belice con menzione Sangiovese:*

colore: rosso rubino con eventuali riflessi cerasuoli;

profumo: vinoso, caratteristico;

sapore: asciutto, con buona struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;

acidità minima totale: 5 gr/l;

estratto secco netto minimo: 20 gr/l.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine, di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7

Nella presentazione e designazione a denominazione di origine controllata «Santa Margherita di Belice» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto e simili.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.

Le menzioni del vitigno in aggiunta alla denominazione «Santa Margherita di Belice» debbono figurare immediatamente al di sotto dell'indicazione con caratteri le cui dimensioni non superino i 2 terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.

I vini di cui all'art. 1 devono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Tutti i vini a denominazione di origine controllata «Santa Margherita di Belice», qualora confezionati, devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità non superiore a 5 litri e con tappo di sughero.

Tuttavia per bottiglie di capacità fino a 0,375 è ammesso il tappo a vite.

95A6460

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inteso ad apportare una modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Considerato che avverso il proprio parere concernente modifiche del disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984 sono state avanzate numerose istanze e controdeduzioni il cui esame comporta l'impossibilità di provvedere all'emanazione del decreto di modifica a decorrere dalla vendemmia 1995;

Considerato altresì che rendesi necessario accogliere tra le modifiche proposte quella concernente l'art. 10, comma 1, del disciplinare di produzione di cui trattasi, al fine di assicurare la decorrenza della disposizione di cui alla detta modifica dalla vendemmia 1995;

Propone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8, lettera *b)*, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la modifica del citato art. 10, comma 1, come di seguito riportato:

L'art. 10, comma 1, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 1984, n. 290, viene modificato come appresso:

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dell'art. 10, comma 1, del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10, comma 1. — Il vino «Chianti» se sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni e ad un periodo di almeno tre mesi di affinamento in bottiglia, può avere diritto alla qualificazione «riserva» purché all'atto dell'immissione al consumo, abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo 12%. Il vino «Chianti» accompagnato dalla specificazione aggiuntiva «classico» o dalle specificazioni geografiche «Colli Fiorentini», «Montalbano», «Rufina», «Colli Senesi», «Colli Aretini», «Colline Pisane», per aver diritto alla qualifica riserva deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,5%.

95A6486

Rinnovo dell'iscrizione nei registri nazionali di varietà di specie di piante orticole

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1995 per le sottoelencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, l'iscrizione è stata rinnovata per anni dieci:

Specie	Varietà	Data D.M.
Cipolla	Lilia	25- 1-84
Pomodoro	Gran Canyon	25- 1-84
Ravanello	Vodka	25- 1-84
Sedano	Sigfrido	4-12-85

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1995 per le sottoelencate varietà iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante orticole con decreto ministeriale del 15 aprile 1986, la cui validità termina alla data del 31 dicembre 1996, l'iscrizione è stata rinnovata per anni dieci con decorrenza dal 1° gennaio 1997:

Specie	Varietà
Pomodoro	Long red
Pomodoro	Ovo rosso

95A6360

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 21 luglio 1995 è pagabile presso le banche sottoindicate, la settima cedola d'interesse relativa al trimestre 21 luglio/21 ottobre 1995 del prestito obbligazionario 1994/2004, indicizzato, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 2,80%:

Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca popolare di Novara S.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram - Banca popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la ottava cedola, pagabile dal 21 gennaio 1996, resta fissato nella misura del 2,70%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). La quotazione del RIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters (attualmente RIBO), nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino:

$$T = (RIBOR + 1)\ \hat{}(0,25\%) - 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e RIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

95A6546

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 5 gennaio 1995, n. 71, concernente il «Regolamento per la trasposizione di una specifica tecnica in regola tecnica valida per l'omologazione in ambito nazionale delle apparecchiature dei terminali mobili d'utente del sistema radiomobile analogico pubblico di comunicazione operante nella banda dei 900 MHz». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 16 marzo 1995).

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche, in corrispondenza delle sottoindicate pagine del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* sopra menzionato:

alla pag. 49, sesta riga, nella Parte I, al paragrafo «2.2.2.1.9, Indice dell'intensità soggettiva in ricezione», dove è scritto: «... nell'Appendice A, Sezione 4.4 (vedi nota).», leggasi: «...nell'Appendice A, sezione 4.4 (vedi nota *2 appendice D*).»;

alla pag. 199, all'ultima riga, nell'«Appendice A» alla Parte I, al paragrafo «A.3.1.4.4 Limiti», sotto il «Caso B», dove è scritto: «... essere superiore a [-80 dBm (*0,01* pW)].», deve leggersi: «... essere superiore a [-80 dBm (*10 pW*) *vedi nota 1 appendice D*].»;

alla pag. 208, alla terza riga, nell'«Appendice A» alla Parte I, al paragrafo «A.3.2.5.4 Limiti», dove è scritto: «*v.* nota *1*).», deve leggersi: «(*vedi* nota *1 appendice D*).»;

alla pag. 210, quarta riga, nell'«Appendice A» alla Parte I, al paragrafo «A.4.2.2 Limiti», dove è scritto: «(*v.* nota).», deve leggersi: «(*vedi* nota *2 appendice D*).»;

alla pag. 211, ultima riga, nell'«Appendice A» alla Parte I, al paragrafo «A.4.4.2 Limiti», dove è scritto: «... deve essere pari a -13 dB.», deve leggersi: «... deve essere pari a -13 dB (*vedi nota 2 appendice D*).»;

alla pag. 238, nella «Parte II», «Sezione Prima - Terminologia», al paragrafo «1.1.2.3 Rapporto Segnale/Rumore»:

dove è scritto: «(*S.I.N.A.D.*)», leggasi: «(*SI.N.A.D.*)»;

dove è scritto: «È il rapporto: $\frac{S+N+D}{N+D}$ », leggasi: «È il rapporto: $\frac{SI+N+D}{N+D}$ »;

dove è scritto: «*S* = segnale utile ad audio frequenza ...», leggasi: «*SI* = segnale utile ad audio frequenza ...»;

alla pag. 256, alle righe quarta e quinta, nella Parte II, sezione terza, al paragrafo «3.1.7.4 Limiti» sotto il «Caso B», dove è scritto: «(vedi nota 1 *pag. viii,* parte I).», leggasi: «(vedi nota 1 *appendice D,* parte I).»;

alla pag. 266, all'ultima riga, nella Parte II, sezione terza, al paragrafo «3.2.7.4 Limiti», dove è scritto: «v. nota 1 *pagina viii,* parte I).», deve leggersi: «(vedi nota 1 *appendice D,* parte I).».

95A6468

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università degli studi di Torino 12 giugno 1995 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1995)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 23, prima colonna, nell'Area 4 del Modulo professionalizzante tecnologia e igiene degli allevamenti, nel Corso integrato 4.1.: Etnologia zootecnica, valutazione e miglioramento genetico degli animali e delle produzioni zootecniche, dopo la disciplina «Immunogenetica zootecnica;» è aggiunta la seguente: «*Biometria zootecnica;*».

95A6549

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale . . . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189